



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **06 dicembre 2019**

L'IVA e le fatture ricevute in fine di anno

Il momento di arrivo delle fatture di acquisto fondamentale per determinare la detrazione. Vediamo i casi.

Il disposto dell'**art. 19, comma 1 del DPR 633/1972** chiarisce che il **diritto alla detrazione**: "*sorge nel momento in cui l'imposta **diviene esigibile** ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.*"

L'esigibilità dell'imposta ascende al disposto dell'**art. 6** che lo individua nell'effettuazione dell'operazione secondo i noti criteri **della consegna o spedizione dei beni** e del **pagamento o l'emissione della fattura per le prestazioni di servizi** con le deroghe ivi previste.

Nel fine anno possono verificarsi **quattro distinte situazioni**:

fatture ricevute e registrate in dicembre, che rientreranno nella normale liquidazione IVA di dicembre;

fatture con data di dicembre ma ricevute nel successivo mese di gennaio, ovviamente le stesse non potranno che essere registrate in gennaio e partecipare alla liquidazione di detto mese;

fatture ricevute nel mese di dicembre ma non registrate a dicembre, per tali fatture sarà possibile detrarre l'IVA in occasione della dichiarazione annuale (scadenza 30 aprile);

fatture ricevute nel mese di dicembre ma registrate a dicembre dopo il 30 aprile, in tale caso per il recupero dell'IVA occorrerà presentare una dichiarazione annuale integrativa.

Se non si riceve una fattura ricordarsi di controllare se è disponibile nell'apposita area riservata dell'AE nel portale Fatture e Corrispettivi, ai fini fiscali la data di presa visione è valida per la detrazione.